



Comune di Ponza

Provincia di Latina Cap. 04027 P.zza Carlo Pisacane

Cod.Fisc.81004890596 – Partita I.V.A. 01371870591

Tel.0771/80108 - 0771/80577 - Fax 0771/820573

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507

Approvato con deliberazione C.C. n.4 del 13.4.2013

Il Segretario Generale

Dott.ssa Anna Maria Catino

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art.3 Classificazione del Comune
- Art.4 Maggiorazioni consentite ai Comuni

CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

- Art. 5 Gestione del servizio
- Art. 6 Funzionario Responsabile
- Art. 7 Concessione del Servizio
- Art. 8 Corrispettivo del servizio
- Art. 9 Durata della Concessione
- Art. 10 Conferimento della concessione
- Art.11 Decadenza della concessione
- Art.12 Disciplina del servizio in concessione

CAPO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 13 Presupposto dell'Imposta
- Art. 14 Soggetto Passivo
- Art. 15 Modalità di applicazione dell' imposta
- Art.16 Pagamento dell' Imposta
- Art.17 Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
- Art.18 Obbligo della dichiarazione
- Art.19 Omissione della dichiarazione
- Art.20 Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 21 Tariffe
- Art. 22 Pubblicità Ordinaria
- Art. 23 Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 24 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 25 Pubblicità varia
- Art. 26 Riduzioni dell'Imposta
- Art. 27 Esenzioni dall' Imposta
- Art. 28 Limitazioni e divieti in materia di pubblicità
- Art. 29 Limitazioni della pubblicità fonica
- Art. 30 Limiti alla pubblicità mediante distribuzione e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche
- Art. 31 Tipologia dei mezzi di pubblicità esterna
- Art.32 Caratteristiche
- Art.33 Dimensioni e forme
- Art. 34 Divieti, limitazioni e percentuale di copertura dei dispositivi pubblicitari
- Art. 35 Elementi di arredo (tende e vetrinette)
- Art. 36 Allegati alla domanda di autorizzazione per tende e vetrinette
- Art. 37 Rilascio dell' autorizzazione
- Art. 38 Disposizioni generali e particolari per l'installazione degli impianti pubblicitari

CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETUAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 39 Istituzione del servizio
- Art. 40 Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 41 Soggetto Passivo del diritto sulle pubbliche affissioni
Art. 42 Misura del diritto sulle pubbliche affissioni
Art. 43 Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni recupero somme
Art. 44 Riduzioni del diritto
Art. 45 Esenzioni
Art. 46 Modalità per le pubbliche affissioni
Art. 47 Consegna del materiale da affiggere
Art. 48 Annullamento della commissione

CAPO V - DISCIPLINA MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art. 49 Disposizioni generali
Art. 50 Autorizzazioni ad esporre mezzi pubblicitari
Art. 51 Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni
Art. 52 Tipologia degli impianti
Art. 53 Superficie degli impianti per le affissioni
Art. 54 Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni

CAPO VI - GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

Art. 55 Gestione Contabile delle somme riscosse
Art. 56 Contenzioso
Art. 57 Sanzioni tributarie e interessi
Art. 58 Sanzioni Amministrative
Art. 59 Entrata in vigore

CAPO VII - NORME FINALI

Art. 60 Rinvio ed altre disposizioni
Art. 61 Pubblicità del regolamento e delle tariffe
Art. 62 Variazioni del regolamento

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

(Art.3 D. Lgs 507/93)

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, art.3 del D. Lgs 15/11/93 n. 507.

Art. 2 Ambito di applicazione

(Art. 1 D. Lgs 507/93)

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune.

Art.3 Classificazione del Comune

(Art.2 D. Lgs 507/93)

Ai fini della classificazione stabilita dall' art. 2 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 in base alla popolazione residente al 31/12/2011 il comune appartiene alla classe quinta.

Art.4 Maggiorazioni consentite ai Comuni.

1) In relazione al disposto dell'art.3 comma 6° del D.Lgs 507/93, essendo questo Comune interessato a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di afflusso e ricettività alle tariffe di cui all'art.12 comma 2°, 3°, 4° e 5° e agli artt. 14 e 15 del suddetto Decreto per il periodo dal 01Giugno al 30 settembre, viene applicata una maggiorazione del 50%.

2) Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 507/93 modificato dall'art.10 comma 1 lett. b) della Legge n.°448 del 28.12.2001 che dà la facoltà al Comune della classificazione in due categorie del territorio per l'applicazione di una maggiorazione per la pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni limitante ai manifesti di carattere commerciale, il territorio del Comune si divide nelle seguenti categorie:

I° Categoria A: Ponza centro dal Cimitero a Salita Croce, da salita Croce al Tunnel di S. Antonio, Giancos fino e compreso Via Aversano, S.Maria, dall'incrocio di Via Dante con Via Panoramica a Piazzale di Chiaia di Luna.

II° Categoria B: dalla zona Conti sino a Punta Incenso.

CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 5 Gestione del servizio

(Art.25, D. Lgs 507/93)

1) Il servizio per l'accertamento e riscossione dell' imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall' art.25 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507:

- a) In forma diretta;
 - b) In concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) In concessione a ditta iscritta all' albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall' art. 32 del D. Lgs 15/11/93 n. 507.
- 2) Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
- 3) Nel caso cui venga prescelta una delle forme di cui alla lettera b o c del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

- 4) Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui gli articoli successivi.

Art. 6 Funzionario Responsabile

(Art. 11 D. Lgs 507/93)

- 1) Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all' imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque, della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.
- 2) Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
- 3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario.

Art. 7 Concessione del Servizio

(Art. 25 D. Lgs 507/93)

- 1) Nel caso di affidamento in concessione del servizio, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
- 2) In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 8 Corrispettivo del servizio

(Art. 26 D. Lgs 507/93)

- 1) Appartenendo il Comune alla quinta classe, il servizio può essere compensato:
- a) Ad agio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguente.
- b) Mediante corresponsione di un canone fisso annuo netto da versare al Comune.
- 2) Nell' ipotesi distinta dalla lettera a l'aggio va rapportato in misura unica all' ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori con facoltà di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell' aggio per ciascun anno della concessione;
- 3) In ogni caso l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell' aggio, ovvero il canone convenuto deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate fermo restando che l' importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.
- 4) Per il ritardato versamento delle somme da parte del concessionario si applica una indennità di mora del 7% semestrale sugli importi non versati, che possono essere riscossi dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14/14/1910 n. 639.
- 5) Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10% deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Art. 9 Durata della Concessione

(Art. 27 D. Lgs 507/93)

- 1) La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.

2) Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

Art. 10 Conferimento della concessione

(Art. 28 D. Lgs 507/93)

1) Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell' albo di cui all' art. 32 viene effettuato in conformità all'art.56 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142 e previa adozione di apposito capitolato d'oneri mediante licitazione privata ai sensi dell' art. 89 del Regio Decreto 23/05/24 n.287 integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della Legge 02 Febbraio 1973 n. 14 e dell' art. 2 bis del Decreto Legge 02/03/1989 n. 65 convertito con modificazioni, dalla Legge 26/04/1989 n. 155.

2) La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell' albo di cui all' art. 32 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune concedente secondo la suddivisione in categoria prevista dall' art.33. L' oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell' aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall' importo del canone fisso.

3) L' iscrizione nell' albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara .

4) I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4,20, e 26 della Legge 4 Gennaio 1968 n. 15 attestante che loro stessi e di soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza della stessa a norma dell' art.30 comma 1 lettera d.

5) Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.

6) Nell' ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal comune con apposita convenzione.

Art.11 Decadenza della concessione

(Art. 30 D. Lgs 507/93)

- 1) Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:
- a) Per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui all' art.31 del Decreto Legislativo 507/93
 - b) Per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
 - c) Per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
 - d) Per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell' art.28 del Decreto Legislativo 507/93
 - e) Per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dall'art.33 comma 4 del Decreto Legislativo 507/93;
 - f) Per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
 - g) Per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall' art. 29 del Decreto Legislativo 507/93.

2) La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'ufficio da parte della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, sentito ove occorre il Prefetto.

3) Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art.12 Disciplina del servizio in concessione

(Art. 31 D. Lgs 507/93)

1) Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del Decreto Legislativo 507/93; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20, e 26 della Legge 04 Gennaio 1968 n. 15 al Comune interessato con il deposito dell'atto di conferimento della procura.

2) Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

3) E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

4) A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a presentare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione, costituita a norma della legge 10 Giugno 1982 n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero il canone fisso convenuto.

5) In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal Regio Decreto 14 Aprile 1910 n. 639.

CAPO III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 13 Presupposto dell'Imposta

(Art. 5 D. Lgs 507/93)

1) La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

2) Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3) Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

4) Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste a chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 14 Soggetto Passivo

(Art.6 D. Lgs 507/93)

- 1) Soggetto passivo dell' imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- 2) E' solidamente obbligato al pagamento dell' imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 15 Modalità di applicazione dell' imposta

(Art.7 D. Lgs 507/93)

- 1) L' imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 3) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l' imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 4) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l' imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 5) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 6) Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- 7) Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%

Art.16 Pagamento dell' Imposta

(Art.9 D. Lgs 507/93)

- 1) L' imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12 commi 1 e 3, 13 e 14 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
- 2) Il pagamento dell' imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento a 0,50€ per difetto se la frazione non è superiore a 0,50€ o per eccesso se è superiore. L' attestazione dell' avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
- 3) Il modello di versamento in c.c.p. deve essere quello approvato con apposito Decreto Interministeriale dal Ministero delle Finanze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni.
- 4) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all' anno solare l' imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l' imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.500.
- 5) La riscossione coattiva dell' imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 Gennaio 1988 n.43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l' avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 Dicembre dell' anno

successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art.2752 comma 4 del Codice Civile.

6) Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art.17 Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

(Art.9 comma 7 del D. Lgs 507/93)

1) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell' Imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2) L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco, sentiti i pareri tecnici.

Art.18 Obbligo della dichiarazione

(Art.8 D. Lgs 507/93)

1) Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario stesso.

2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad esempio da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell' imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio dell' anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4) L' assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall' obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Art.19 Omissione della dichiarazione

1) In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal Decreto Legislativo 507/93:

- All' art.12 effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi ecc.;
- All' art.13 effettuata con veicoli;
- All' art.14 commi 1,2,e 3 effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre

analoghe strutture caratterizzate dall' impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare; la forma si presume effettuata in ogni caso, con decorrenza dal 1 Gennaio dell' anno in cui è stata accertata .

2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione le forme pubblicitarie previste dal Decreto Legislativo 507/93:

- All' art. 14, comma 4 realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
- All' art. 15 divieto di effettuare per il decoro urbano la pubblicità nei seguenti modi:

- Comma 1 effettuata su striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze o posizionati su pareti.
- Comma 2 effettuata su aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti, o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio Comunale;
- Comma 3 effettuata con palloni frenanti e simili;
- Comma 4 effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- Comma 5 effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, esclusi in caso di campagna elettorale;

Art.20 Rettifica ed accertamento d'ufficio

(Art.10 D. Lgs 507/93)

- 1) Il Comune, entro due giorni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede alla rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
- 2) Nell' avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche, e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta e della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell' imposta, ovvero nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo di procura notarile.

Art. 21 Tariffe

(Art. 3 comma 5 D. Lgs 507/93)

- 1) Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o al concessionario che gli subentra, un' imposta , nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell' art. 3 comma 5 del Decreto Legislativo 507/93.
- 2) Le tariffe dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta nei termini di legge ed entrano in vigore il primo gennaio dell' anno di riferimento.
- 3) In caso di mancata adozione di apposita Deliberazione di Giunta, le tariffe in vigore si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 22 Pubblicità Ordinaria

(Art. 12 D. Lgs 507/93)

- 1) Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi, altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell' imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
- 2) Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
- 3) Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite ad esposizione di tali mezzi si applica l' imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
- 4) Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell' imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la maggiorazione è del 100%.

Art. 23 Pubblicità effettuata con veicoli

(Art. 13 D. Lgs 507/93)

1) Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all' interno o all' esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviare, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall' art. 12 comma 1 del D. Lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all' art. 12 comma 4 del citato Decreto Legislativo 507/93.

2) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l' imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

3) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell' impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l' imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata .

4) Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio della ragione sociale e dell'indirizzo della impresa, purché sia apposta non più di due volte a ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

4 bis) L'imposta non e' dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

5) E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell' avvenuto pagamento dell' imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 24 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

(Art. 14 D. Lgs 507/93)

1) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall' impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2) Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista.

3) Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall' impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuati su schemi o pareti riflettenti, si applica l' imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

5) Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 25 Pubblicità varia

(Art.15 D. Lgs 507/93)

1) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell' imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella dell' art. 12 del Decreto Legislativo 507/93.

2) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio Comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l' imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

3) Per la pubblicità eseguita con palloni frenanti o simili si applica l' imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4) E' vietata la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

Art. 26 Riduzioni dell'Imposta

(Art. 16 D. Lgs 507/93)

La tariffa dell' imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 27 Esenzioni dall' Imposta

Sono esenti dall' Imposta:

a) la pubblicità realizzata all' interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all' attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all' attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all' attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l' utilizzazione dei servizi di pubblica utilità , che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all' interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione ;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all' interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l' attività esercitata dall' impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all' esterno delle stazioni stesse o lungo l' itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all' interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all' art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l' individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 28 Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

1) Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo storico e sopra cabine telefoniche e alberi è vietata ogni forma di pubblicità.

2) Per la pubblicità su strade o in vista di esse trovano applicazione:

a) L' art. 23 del Codice della Strada emanato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285

b) Gli articoli 47 e 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495

3) Per la pubblicità su veicoli trovano applicazione:

a) L'art. 32 comma 2 del Codice della Strada emanato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285

b) L'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495

Art. 29 Limitazioni della pubblicità fonica

1) La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è vietata nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 12,00 alle ore 18,00
- dalle ore 21,00 alle ore 10,00

2) E' vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione in prossimità di scuole o durante le cerimonie in prossimità di edifici di culto.

Art. 30 Limiti alla pubblicità mediante distribuzione e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

1) La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- a) E' vietato il lancio e la distribuzione su tutto il territorio comunale;
- b) E' consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- c) E' consentita mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche purchè non arrechi danno al decoro e alla sicurezza stradale.

Art. 31 Tipologia dei mezzi di pubblicità esterna

Per esplicito dettato dell' art. 62 del Decreto Legislativo 446/97, per l'individuazione dei mezzi pubblicitari che incidono sull' arredo Urbano e sull' ambiente, bisogna far riferimento alle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada .

In particolare, agli effetti del presente Regolamento, vengono individuate le seguenti tipologie:

Tipologia	Definizione
Insegne di Esercizio	Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, scelti tra quelli considerati compatibili a norma del presente regolamento, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'illuminazione può

	avvenire solo con luce indiretta.
Preinsegna	Scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe la facce, supportato da un ' idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio non superiore a 5 Km . Non è consentito nessun tipo di illuminazione .
Cartello	Manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari, realizzata con materiali di qualsiasi natura, scelti tra quelli considerati compatibili a norma del presente regolamento . L'illuminazione può avvenire solo con luce indiretta.
Striscione, locandina e stendardo	Elemento bidirezionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura e privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. L'illuminazione può avvenire solo con luce indiretta.
Segno orizzontale reclamistico	Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole, adesive, di scritte in carattere alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
Impianto Pubblicitario di servizio	Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell' arredo urbano e stradale (Fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali panchine orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario. L'illuminazione può avvenire solo con luce indiretta.
Impianto di Pubblicità e propaganda	Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda e non individuabile nelle tipologie precedenti realizzato con materiali di qualsiasi natura, scelti tra quelli considerati compatibili a norma del presente regolamento. L'illuminazione può avvenire solo con luce indiretta.

Sorgente Acustica	E' vietata qualsiasi diffusione, tramite sorgenti acustiche, di messaggi pubblicitari.
-------------------	--

Art.32 Caratteristiche

I cartelli, le insegne d'esercizio, le pre-insegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi ecc, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Sono ammessi i seguenti materiali:

- Ferro;
- Rame;
- Vetro;
- Pietre naturali locali;
- Ceramica;
- Legno e suoi derivati

Non è ammesso l'uso dei materiali e manufatti che derivano da standardizzazione a livello industriale come strutture in alluminio anodizzato e pre-verniciato, materiali plastici e in generale tutti quei materiali che non trovano riscontro nella tradizione costruttiva del posto.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistenze alla spinta di vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

Per i mezzi pubblicitari sono ammessi esclusivamente sistemi di illuminazione a luce indiretta. Sono ammesse insegne luminose a luce diretta solo per i locali e negli esercizi di pubblica utilità caratterizzate da insegne standard predefinite (farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso Sali e tabacchi ecc).

Art.33 Dimensioni e forme

I cartelli, le insegne di esercizio, le pre-insegne, gli striscioni e gli altri mezzi pubblicitari devono essere sagome semplici e in linea con la tradizione costruttiva del posto ed in ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle inserzioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne, di esercizio o negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

Le pre-insegne devono avere forma compatibile con le tipologie riportate nelle tavole grafiche e dimensioni contenute entro limiti inferiori a

0,60 x 0,15 m e superiori di 1,50 x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento della stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei pre-insegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano la stessa dimensione e lo stesso colore e costituiscono oggetto di un'unica autorizzazione.

Insegne a caratteri indipendenti sono consigliate nei casi di portali e vetrine di particolare pregio o valore storico.

Sono ammesse insegne a bandiera che recuperino tipologie storiche del luogo, purché non ostacolino la visione di elementi di particolare pregio storico, artistico, architettonico o paesaggistico.

Elementi pubblicitari puntiformi provvisori possono essere inseriti all'interno del foro vetrina purché non intralcino l'ingresso dell'esercizio e la transitabilità della via.

Chiunque intenda installare dispositivi pubblicitari all' interno del centro urbano del territorio comunale deve uniformarsi alle tipologie " Guida" riportate nelle tavole grafiche dell' art. 30 del presente regolamento.

Art. 34 Divieti, limitazioni e percentuale di copertura dei dispositivi pubblicitari

Nessuna insegna può essere collocata a piani diversi dal piano terra ad eccezione delle insegne a pannello o a caratteri indipendenti, opache o con illuminazione indiretta, in edifici interamente interessati dall'attività pubblicizzata dall' insegna.

In uno stesso esercizio sono ammesse insegne sovrapposte solo nel caso in cui una di esse sia una tenda.

Nessun tipo di insegna può essere collocata a copertura di paramenti murari di particolare pregio storico, artistico ed architettonico. Su immobili con vincolo storico, artistico ed architettonico di cui all'art.139 e ss. del Decreto Legislativo 490/99, può essere consentita l'installazione di mezzi pubblicitari purché sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte della competente Autorità.

Nessun tipo di insegna può essere collocata sulla cornice del foro vetrina.

Sull' intero territorio comunale è vietata la pubblicità sonora e la pubblicità eseguita tramite volantinaggio.

Art. 35 Elementi di arredo (tende e vetrinette)

E' consentita sul territorio comunale l'installazione di tende e vetrinette che siano funzionalmente legate all' attività commerciale, artigianale, e/o di servizio svolta.

Per le vetrinette non è ammesso l'uso di materiali e manufatti che derivano dalla standardizzazione a livello industriale come strutture in alluminio anodizzato e pre-verniciato, materiali plastici e in generale tutti quei materiali che non trovano riscontro nella tradizione costruttiva del posto. Le vetrinette devono avere sagome semplici e in linea con la tradizione costruttiva locale.

E' consentita la realizzazione di vetrinette incassate nelle pareti perimetrali del fabbricato purché l'apertura delle stesse avvenga solo dalla parte esterna del fabbricato stesso.

Le tende devono essere installate preferibilmente all' interno del foro vetrina. Non è in ogni caso consentita l'installazione di tende a copertura di portali e/o elementi di particolare pregio architettonico.

Particolare cura dev'essere adottata nell' uso dei colori delle tende e del loro abbinamento con la tinta dei fabbricati su cui viene fatta l'installazione. E' preferibile l'uso di tinte a colori tenui.

Sulle tende possono essere applicate scritte o simboli pubblicitari.

Chiunque intende installare anche temporaneamente, tende e/o vetrinette, deve farne domanda al Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica. La domanda deve contenere:

- Le generalità complete del richiedente e/o legale rappresentante ed i relativi codici fiscali;

- L'esatta indicazione dell' ubicazione degli impianti che si intendono installare;

- Gli allegati previsti dal successivo articolo;

la domanda deve essere prodotta in un originale in bollo ed in n. 3 copie in carta semplice, da utilizzare per l'acquisizione dei pareri endo-procedimentali.

Art. 36 Allegati alla domanda di autorizzazione per tende e vetrinette

Alla domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo del presente regolamento è necessario allegare i seguenti elaborati:

- 1) Relazione descrittiva (n. 5 copie), redatta da tecnico abilitato, con la descrizione delle caratteristiche costruttive ed i materiali utilizzati per le tende o le vetrinette.

- 2) Autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 15/68, in cui il richiedente attesta:

- di essere proprietario del fabbricato ove insisterà la tenda o la vetrinetta o, in alternativa, di essere concessionario o affittuario e di stato autorizzato dal proprietario alla posa della tenda e/o della vetrinetta.

- Che l'immobile su cui andrà eseguita l'installazione non è oggetto di sequestro da parte delle competenti autorità giudiziarie, che lo stesso sia stato legittimamente costruito o, in alternativa, sia oggetto di domanda di condono edilizio (specificare n. di pratica e data di presentazione della stessa);

3) Stralcio planimetria catastale o aero-fotogrammatica (n. 5 copie) in scala non inferiore a 1: 2000 con riportata la posizione del manufatto da installare ;

4) Prospetti, stato di fatto e stato futuro, del fabbricato o della zona interessata dall' istallazione (n. 5 copie);

5) Bozzetto della tenda e/o della vetrinetta da installare (n. 5 copie) con indicazioni dei colori e dei materiali utilizzati, quotato nelle sue dimensioni principali, in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:20

6) Ampia documentazione fotografica (n. 5 copie) della zona interessata dall' intervento;

7) Attestazione di versamento dei diritti di segreteria;

Art. 37 Rilascio dell' autorizzazione

Le autorizzazioni alla nuova installazione di tende e vetrinette potranno essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

-Autorizzazione paesaggistica/ ambientale prevista dall' articolo 151 del Decreto Legislativo 490/99 e del relativo nulla osta della competente autorità regionale

-I Parere favorevole del Comandante della Polizia Municipale per il rispetto delle norme di cui al Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento d'Attuazione (se dovuto);

- Nulla osta rilasciato dalla competente autorità statale , regionale o provinciale (quando l'istallazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale);

- Concessione di soprasuolo pubblico e pagamento del relativo canone (se dovuto);

. Pagamento del canone sulla pubblicità (se dovuto)

- Pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 38 Disposizioni generali e particolari per l'installazione degli impianti pubblicitari

L' installazione degli impianti pubblicitari lungo le strade e le relative fasce di pertinenza poste al di fuori del centro abitato è regolamentata dalle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

Per completezza normativa del presente regolamento, si riportano per esteso gli articoli d'interesse del Decreto Legislativo n. 285/95 e del D.P.R. n. 495/92

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 39 Istituzione del servizio

(Art. 18 comma 2 Decreto legislativo 507/93)

E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto il servizio delle "Pubbliche affissioni" così come disposto dall'art. 18 comma 2 del Decreto Legislativo 507/93.

Art. 40 Servizio delle pubbliche affissioni

(Art. 18 Decreto Legislativo 507/93)

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiali costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all' art. 3 del Decreto Legislativo 507/93 di messaggi diffusi nell' esercizio di attività economiche.

Art. 41 Soggetto Passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

(Art. 19 comma 1 Decreto legislativo 507/93)

E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e , in solido colui nell' interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 42 Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

(Art. 19 commi 2, 3,4, Decreto Legislativo 507/93)

- 1) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell' articolo 3 comma 5 del Decreto Legislativo 507/93
- 2) Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%
- 3) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
- 4) Le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità si applicano per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni;

Art. 43 Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni recupero somme

(Art. 19 comma 7 D. Lgs. 507/93)

- 1) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al Comune o al concessionario così come previsto dal presente regolamento per l' imposta sulla pubblicità.
- 2) E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.
- 3) Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 44 Riduzioni del diritto

(Art. 20 D.Lgs 507/93)

- 1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 45 ;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, e spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 45 Esenzioni
(Art.21 D. Lgs 507/93)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell' ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professioni gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 46 Modalità per le pubbliche affissioni
(Art. 22 Decreto Legislativo 507/93)

1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

2) La durata dell' affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3) Il ritardo nell' effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5) Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7) Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo , a sua disposizione i relativi spazi.

8) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9) Nell' ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti , per la pubblica consultazione le tariffe del servizio , l' elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

10) Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11) Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 47 Consegna del materiale da affiggere

(Art.22 D.Lgs 507/93)

- 1) Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
- 2) Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili e fiscali, vigenti in materia..

Art. 48 Annullamento della commissione

(Art.22 D. Lgs 507/93)

- 1) In caso di annullamento dell' affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei seguenti termini:
 - a) Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 45 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all' effettuazione
 - b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 45 dovrà pervenire all' ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell' affissione.
- 2) Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

CAPO V DISCIPLINA MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art. 49 Disposizioni generali

(Art. 3 D. Lgs 507/93)

- 1) Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell' iter autorizzativi in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 modificato con Decreto Legislativo 10 Settembre 1993 n. 360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n. 495.
- 2) Il Comune per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall' articolo 23 commi 4 e 6 del codice della strada si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni. Il Tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall' articolo 26 3° comma del citato codice della strada.
- 3) L' iter autorizzativi terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario.

In particolare:

 - a) mezzi collocati fuori dal centro abitato
Per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione.
 - b) Mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali
Per i mezzi collocati nel centro urbano- così come definito dall' art. 3 del codice della strada e su strade comunali il Comune non pone alcun divieto o limitazioni fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle

norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e dalle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

Art. 50 Autorizzazioni ad esporre mezzi pubblicitari

1) Per ottenere l'autorizzazione all' esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.

2) La domanda deve contenere:

a) L' indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;

b) L'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;

c) La descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;

d) La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell' esame della domanda.

3) Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.

Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

4) L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 07 Agosto 1990 n. 241 e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo se adottato.

Art. 51 Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni

(Art. 3 D. Lgs 507/93)

I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità sono i seguenti:

a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall' Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.

b) Il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

c) Il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio culturale e commerciale..

d) La stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale e del traffico.

Art. 52 Tipologia degli impianti

(Art.3 D.Lgs 507/93)

1) Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

a) stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati all' affissione di due o quattro fogli formato cm 70x100;

b) tabelle murali destinate all' affissione di due o quattro fogli formato cm 70x100

c) Posters (mono o bifacciali) formato metri 6x3.

2) Le caratteristiche tecniche degli impianti (Materiale, formato ecc.) saranno determinate dall' ufficio tecnico.

Art. 53 Superficie degli impianti per le affissioni

(Art. 18 Comma 3 D.Lgs 507/93)

- 1) La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in 12 mq per ogni mille abitanti o frazione.
- 2) La Giunta Comunale con apposite deliberazioni determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto

Art. 54 Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni

(Art. 3 Comma 3 D, Lgs 507/93)

- 1) La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 53, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale 15%
 - b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica 15%
 - c) alle affissioni di natura commerciale 70% pari a mq 8,40 così come indicato al precedente articolo 53.
- 2) Gli impianti di cui al punto c potranno essere concessi ai privati fino a una percentuale massima del 20%.

Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all' affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio- culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.
- 3) Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.
- 4) Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

CAPO VI

GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

Art. 55 Gestione Contabile delle somme riscosse

(Art.35, comma 4 D. Lgs 507/93)

- 1) Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto articolo 35 comma 4 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507.
- 2) Il Direttore di ragioneria e il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono penalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate al precedente comma.

Art. 56 Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) Alla Direzione Regionale delle Entrate , sezione staccata della provincia competente, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale.
- b) Alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell' art. 80 del Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546, recante" Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della Legge 30/12/1991 n. 413

Art. 57 Sanzioni tributarie e interessi

(Art. 23 D. Lgs 507/93)

1) Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6 , si applica oltre al pagamento dell' imposta dovuta, una sanzione pari all' ammontare dell' imposta evasa.

2) Per l'omesso o tardivo pagamento dell' Imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1 , una sanzione pari al 20% dell' imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3) Le sanzioni previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell' avviso di accertamento.

4) Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative sanzioni si applicano interessi di mora sulla misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell' eseguito pagamento.

Art. 58 Sanzioni Amministrative

(Art.24 D.Lgs 507/93)

1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981 n. 689 salvo quanto previsto nei successivi commi.

2) Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all' installazione degli impianti il Comune applica la sanzione da Euro 103,29 a Euro 1032, 91 con notificazione agli interessati , entro centocinquanta giorni dell' accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all' ordine di rimozione entro il termine stabilito , il Comune provvede d'ufficio , addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3) Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso.

La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall' art. 17.

4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono con Ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell' imposta e dell' ammontare delle relative sanzioni ed interessi; Nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell' ordinanza stessa.

5) I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell' impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all' aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all' articolo 43 del presente regolamento.

Art 59 Entrata in vigore

(Art.30, comma 2° del D.Lgs 507/93)

Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2013

CAPO VII NORME FINALI

Art. 60 Rinvio ed altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 61 Pubblicità del regolamento e delle tariffe

1) Copia del presente regolamento e delle tariffe , a norma dell' articolo 22 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2) Ai fini dell'accessibilità totale degli atti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del comune nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza.

Art. 62 Variazioni del regolamento

L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti immediatamente mediante pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune a norma di Legge.